

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 25 DEL 26.02.2018

OGGETTO:

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. RINNOVO CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI
TERMINI IMERESE

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno del mese di alle ore nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
FRISA GIUSEPPE	SINDACO		
MOGAVERO PIERO	VICE SINDACO		
BATTAGLIA DARIO	ASSESSORE		
GUGGINO SONIA	ASSESSORE		
VITALE INA	ASSESSORE		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE nell'anno 2009, fra il Tribunale ordinario di Termini Imerese e l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale esterna) di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001;

CHE, ai sensi di tale accordo, l'UEPE, fra l'altro, si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

CHE a norma dell'art. 54 del D.lgs 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 224 bis del D.lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004, n. 145 e dell'art. 173 comma 5 bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, - il Giudice monocratico, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CHE l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

RICHIAMATA la deliberazione n. 57 del 01.10.2014 con la quale è stato approvato l'accordo con la Presidenza del Tribunale di Termini Imerese per il periodo dal 12.11.2014 al 12.11.2017;

CONSIDERATO :

CHE le clausole principali della convenzione prevedono che:

l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni;

l'attività del condannato può essere anche di solo supporto amministrativo e organizzativo;

le prestazioni di cui all'accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato;

il Comune individua nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni;

il Comune individua, tramite il legale rappresentante, un operatore che ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi, mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al Giudice, e segue il condannato durante il periodo di inserimento;

il Comune, tra l'altro, si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già a disposizione;

è obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni dei condannati, redige, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;

il Comune, d'intesa con l'UEPE, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale;

L' accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di tre anni;

copia dell'accordo è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale affari penali;

Preso atto che detta convenzione è scaduta in data 12.11.2017;

RITENUTO:

che l'accordo di che trattasi si inserisce armonicamente nel quadro programmatico delle attività che il Comune da tempo realizza tramite diversi strumenti operativi, come il servizio civico, che si caratterizzano per la duplice finalità di recare vantaggi per la collettività di riferimento e di favorire la crescita della persona e/o l'inserimento o il reinserimento nel tessuto socio economico di categorie di cittadini in situazione di disagio;

che, pertanto, questa Amministrazione intende rinnovare la convenzione con il Tribunale di Termini Imerese, nei termini di cui alla bozza che è allegata alla presente trasmessa dallo stesso Tribunale;

che allo stato non è possibile prevedere gli oneri economici che il Comune dovrà assumere per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle persone

che verranno inviate dal Tribunale per lo svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità, nonché per l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, in relazione all'attività che le stesse dovranno prestare;

che, in proseguo, saranno meglio quantificate le somme da prevedere nel bilancio del corrente esercizio;

Vista la legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91, modificata con L.R. n.30/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle citate leggi

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Di rinnovare lo schema di accordo con la Presidenza del Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001 che è allegato alla presente, segnato di lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare il Sindaco a rinnovare la convenzione ed a sottoscrivere il relativo atto.

Di indicare nel Sindaco la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni.

Di demandare al Sindaco l'individuazione dell'operatore che, sulla scorta dell'incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Di dare atto che il rinnovo del presente schema di accordo non comporta allo stato alcun impegno di tipo finanziario e che, pertanto, non necessita il parere di regolarità contabile.

Di dare, altresì, atto che con successivo provvedimento saranno quantificate le risorse da prevedere nel bilancio del corrente esercizio, per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle persone che verranno inviate dal Tribunale per lo svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità, nonché per l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, in relazione all'attività che le stesse dovranno prestare.

Di demandare ogni atto gestionale consequenziale, ivi compresa la quantificazione degli oneri presunti cui far fronte mediante allocazione di specifiche risorse in bilancio, ai Responsabili dei servizi di competenza.

LA GIUNTA

Inoltre

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 della L.R.n.44/91

